

REGIONE BASILICATA

Legge regionale 28 dicembre 2018, n.54

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e degli organismi e degli enti strumentali della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2019.

Legge regionale 28 dicembre 2018

N. 54

“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione e degli organismi e degli enti strumentali della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2019”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

Articolo 1

Esercizio provvisorio

1. Ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., la Giunta regionale è autorizzata all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio 2019 dal 1° gennaio 2019 fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge di bilancio, e comunque non oltre il 30 aprile 2019, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti con la legge regionale 31 maggio 2018 n. 9 e s.m.i.
2. La gestione del bilancio, nel corso dell'esercizio provvisorio, è consentita secondo quanto disciplinato nel punto 8 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. di cui al comma 1.

Art. 2

Esercizio provvisorio degli organismi e degli enti strumentali della Regione Basilicata

1. E' autorizzato, dal 1° gennaio 2019 e non oltre il 30 aprile 2019, l'esercizio provvisorio del Consiglio Regionale di Basilicata, dell'Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.), dell'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.), dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.R.D.S.U.), dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Basilicata (A.R.P.A.B.), dell'Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, dell'Ente Parco Regionale Chiese Rupestri del Materano, dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture, dell'Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.) e dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e l'Apprendimento Basilicata (LAB).
2. Per gli organismi e gli enti di cui al precedente comma 1 la gestione del bilancio, nel corso dell'esercizio provvisorio, è consentita secondo quanto disciplinato nel punto 8 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

Articolo 3

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 28 dicembre 2018

FRANCONI